

## **A PARTIRE DA SABATO 12 MARZO 2016 ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI**

Si ricorda che **da sabato 12 marzo 2016** saranno operative le nuove modalità di comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

Dal 12/03 sono **valide ed efficaci solo le dimissioni** e le risoluzioni consensuali **comunicate per via telematica**. Pertanto, si ricorda di controllare sempre la PEC aziendale in quanto sarà unicamente questo il canale da cui giungeranno validamente le dimissioni.

### **TRE SCELTE**

Il nuovo modulo consente tre opzioni:

- a) dimissioni;
- b) risoluzione consensuale;
- c) revoca. Questa consente di revocare la comunicazione (di dimissioni o risoluzione consensuale) precedentemente inviata, nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione.

### **DUE VIE**

Per effettuare la comunicazioni il lavoratore può scegliere tra due diverse modalità operative:

#### **1. PROCEDURA AUTONOMA**

- A) Il lavoratore deve richiedere, se non ancora in suo possesso, il codice Pin all'Inps;
  - B) Poi deve registrarsi al sito del ministero del lavoro cliclavoro;
  - C) infine, può procedere al form online per la trasmissione della comunicazione.
- Terminati i passaggi, il lavoratore avrà inviato la comunicazione di dimissioni o di

risoluzione consensuale, ovvero la revoca di una precedente comunicazione, al lavoro al datore di lavoro (**nella propria casella di posta elettronica certificata**) e alla direzione territoriale del lavoro.

## **2. MEDIANTE I SOGGETTI ABILITATI**

In alternativa, il lavoratore può rivolgersi a un soggetto abilitato: patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

È la via più semplice e veloce a cominciare dal fatto che il lavoratore non deve essere in possesso di Pin dell'Inps né della registrazione al portale cliclavoro.

E' il soggetto abilitato che si assume la responsabilità dell'accertamento dell'identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo.

**Sanzioni fino a 30 mila euro per il datore di lavoro.** Per la nuova procedura resta la maxi pena a carico del datore di lavoro: salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 5 mila a 30 mila euro il datore di lavoro che alteri i moduli telematici.

Articolo scaricato da:  
<https://www.nucciconsulenza.it/2016/03/a-partire-da-sabato-12-marzo-2016-entra-no-in-vigore-le-nuove-modalita-di-comunicazione-delle-dimissioni/>

©Copyright Studio Nucci - Consulenza del lavoro [www.nucciconsulenza.it](http://www.nucciconsulenza.it)